




CITTA' di PESCARA

Dip. Tecnico - Settore Pianificazione del Territorio



Oggetto

REVISIONE DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE
Normativa tecnica d'attuazione

Elab. n.

Struttura di progettazione:

Settore Pianificazione del Territorio
Servizio Pianificazione strategica e partecipazione

Gruppo di lavoro:

Arch. Guido D'Alleva
Arch. Francesca Marucci
Arch. Chiara Mazzocchetti
Dott.ssa Jessica D'Elpidio
P.I. Danilo Crisologo

Dirigente:

Dott. Gaetano Silverii

Emendata con Delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 13/12/2023

percorso file/s:

C:\...\qgis\comune\progetti

data emissione:

Ottobre 2022

firma:

nome file/s:

Revisione_PRA_Febbraio_2024.qgz

GIS analyst:

Danilo Crisologo - software 

data 1° revisione:

Febbraio 2023

firma:

allegato:

scala:

data 2° revisione:

Febbraio 2024

firma:

PIANO DI RISCHIO AEROPORTO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO
CODICE DELLA NAVIGAZIONE AEREA, art. 707

3 - Norme Tecniche di Attuazione

Le norme seguenti recepiscono, in termini di variante rispetto al Piano di Rischio Aeroportuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 19.12.2011 n. 195, modificato con atto consiliare 07.02.2014 n. 26, le prescrizioni contenute nel Regolamento ENAC del 20 ottobre 2011 (Edizione II Capitolo 9 "Prevenzione e gestione dei rischi", paragrafo 6 "Piani di rischio"), e nella Circolare pubblicata da ENAC in data 30 agosto 2012, per piste di volo di codice 3 e 4, riguardante i "Piani di rischio" previsti dall'art. 707 del Codice della Navigazione. Le presenti norme tecniche di attuazione del Piano di Rischio Aeroportuale del Comune di Pescara disciplinano gli aspetti concernenti la pianificazione territoriale e l'edificazione nelle zone di tutela A, B, C e D di seguito indicate, di pertinenza della testata nord-est, numero 22, della infrastruttura di volo dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo - Pescara. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 705, comma 5, del Codice della Navigazione, i contenuti del Piano costituiscono vincolo sovraordinato al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Pescara, nonché per gli interventi da effettuarsi nell'ambito delle aree ricomprese nel Piano regolatore territoriale del Consorzio per lo sviluppo industriale della Val Pescara. In virtù dei principi generali e costituzionali in materia, i vincoli sulla proprietà privata che derivano dall'efficacia del presente Piano vengono imposti nel presupposto della loro non indennizzabilità.

Art. 1 - Il Piano di Rischio del Comune di Pescara è relativo all'esercizio dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo - Pescara, in conformità con quanto stabilito dall'art. 707 del Codice della Navigazione novellato con D.Lgs 96/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs 151/2006.

Art. 2 - Il Piano di Rischio è stato predisposto in ottemperanza alle prescrizioni di cui al paragrafo 6, capitolo 9 del Regolamento ENAC del 20 ottobre 2011 ("Piani di rischio") e alle indicazioni contenute nella circolare attuativa del Regolamento ENAC, pubblicata il 30 agosto 2010. Stante le caratteristiche di esercizio dello scalo aeroportuale, l'ENAC esclude che il Piano debba contenere la valutazione dell'impatto di rischio contro terzi previsto dall'art. 715 del Codice della Navigazione aerea.

Art. 3 - Ai fini di cui all'art. 1, è confermata, unitamente alle presenti norme, la suddivisione del territorio comunale interessato dal Piano di Rischio in zone di tutela A, B, C e D, individuate nei settori omogenei illustrati nel Regolamento ENAC al punto 6.5, e rappresentate negli elaborati grafici allegati, che formano parte integrante e sostanziale del Piano.

Art. 4 - L'ambito territoriale classificato come zona di tutela A nella planimetria allegata al presente Piano ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona di tutela:

- non sono consentite destinazioni d'uso residenziali, né connesse alla realizzazione di nuove costruzioni, né per cambio funzionale di destinazione d'uso;
- non sono ammesse destinazioni b) Turistico - ricettive dell'art. 27 delle Norme tecniche di attuazione del PRG, né in termini di nuova costruzione, né di mutamento funzionale di destinazione d'uso;
- le sottozone F3 e F5, sempre nel rispetto di quanto contemplato al successivo art. 8, sono suscettibili di nuova edificazione con la riduzione al 50% dei rispettivi indici di utilizzazione fondiaria;
- per le destinazioni produttivo - direzionali di cui all'art. 27 delle N.T.A. del PRG, si rispetteranno i seguenti limiti e criteri:

- per le destinazioni C1 e C2 potranno essere applicati gli indici previsti dal PRG per la sottozona di riferimento;
- per le destinazioni C3 saranno applicati gli indici previsti dal PRG per la sottozona di riferimento, con riduzione al 50%;
- in caso di cambio di destinazione d'uso all'interno della categoria C oppure da altra categoria funzionale verso di essa si applicheranno i seguenti limiti e criteri:
 - è consentito il cambio verso le destinazioni C1 e C2;
 - è consentito il cambio verso le destinazioni C3, nel limite del 50% della superficie delle unità immobiliari esistenti. L'eventuale cambio avrà carattere di misura applicabile "una tantum";
- nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica attraverso uno strumento attuativo, non sono consentiti incrementi di volumetrie o di superfici utili in aggiunta a quelle esistenti;
- non sono ammessi insediamenti commerciali della media distribuzione tipo M1, M2, M3, mentre è consentita la realizzazione di esercizi di vicinato.

Art. 5 - L'ambito territoriale classificato come zona di tutela B nella planimetria allegata al presente Piano, ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona di tutela:

- sono consentiti gli interventi oggetto di comparti edificatori avviati. Sono altresì realizzabili gli interventi previsti nei comparti non ancora avviati, eliminando le previsioni di spazi pubblici destinati all'istruzione e/o riservati alle attività collettive, con riduzione del 20% dell'indice territoriale o dell'indice di utilizzazione territoriale;
- agli interventi diretti con destinazione residenziale si applicano gli indici previsti dalla normativa tecnica del PRG, con riduzione del 20%. Le quantità oggetto di riduzione potranno essere oggetto di trasferimento in aree a destinazione omogenea in ambiti non assoggettati a piano di rischio, con esclusione dei settori 1,2,3,6,7. Per le unità residenziali esistenti è ammesso, sempreché vi sia disponibilità della relativa quantità edificatoria espressa dagli indici fondiari e di utilizzazione fondiaria, l'ampliamento nel limite di mc. 100. E' vietato il cambio di destinazione verso l'uso residenziale, salvo quello connesso all'ampliamento di unità residenziali esistenti nel limite di mc. 100;
- sono ammesse destinazioni turistico-ricettive, limitatamente alle tipologie individuate e disciplinate dagli articoli da 51 a 60 della legge regionale 15.02.2023 n. 10 e successive integrazioni, nel rispetto di quanto previsto alla alinea 2 che precede;
- per le destinazioni produttivo - direzionali di cui all'art. 27 delle N.T.A. del PRG, si rispetteranno i seguenti limiti e criteri:
 - per le destinazioni C1 e C2 potranno essere applicati gli indici previsti dal PRG per la sottozona di riferimento;
 - per le destinazioni C3 saranno applicati gli indici previsti dal PRG per la sottozona di riferimento, con riduzione al 50%;
- in caso di cambio di destinazione d'uso all'interno della categoria C oppure da altra categoria funzionale verso di essa si applicheranno i seguenti limiti e criteri:
 - è consentito il cambio verso le destinazioni C1 e C2;
 - è consentito il cambio verso le destinazioni C3, nel limite del 50% della superficie delle unità immobiliari esistenti. L'eventuale cambio avrà carattere di misura applicabile "una tantum";
- è consentita la realizzazione di strutture commerciali della media distribuzione di tipo M1, M2 e M3, oltre agli esercizi di vicinato; è esclusa la realizzazione di strutture della grande distribuzione. In caso di cambio di destinazione d'uso, la stessa è consentita nei limiti previsti per la realizzazione di cui al presente punto;
- la sottozona F3, sempre nel rispetto di quanto contemplato al successivo art. 8, è suscettibile di nuova edificazione con la riduzione al 50% dell'indice di utilizzazione fondiaria;

Art. 6 - L'ambito territoriale classificato come zona di tutela C nella planimetria allegata al

presente Piano, ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona di tutela:

- sono consentiti gli interventi oggetto di comparti edificatori e di strumenti attuativi avviati (ambiti di trasformazione integrale). Sono altresì realizzabili gli interventi previsti nei comparti e negli strumenti attuativi non ancora avviati, eliminando le previsioni di spazi pubblici destinati all'istruzione e/o riservati alle attività collettive, nonché quelle per sedi di Enti Pubblici locali, regionali, nazionali;
- in sede di redazione o revisione del Piano Particolareggiato denominato P.P. n. 7 "Polo Direzionale" sub ambito a), l'ulteriore superficie di progetto, dovuta alla riutilizzazione delle volumetrie esistenti, va trasferita, nella percentuale minima del 50%, nelle aree d'intervento esterne alla zona di tutela;
- è consentito il cambio di destinazione verso l'uso residenziale. Tale cambio:
 - va inteso come misura applicabile "una tantum" rispetto alle destinazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente piano di rischio;
 - può applicarsi anche negli interventi di demo ricostruzione fino al limite di mc/mq 3,00;
 - per edifici esistenti aventi volumetria superiore all'indice di Piano, la modifica verso la destinazione residenziale sarà possibile fino al limite di mc/mq 3,00;
- è consentita la realizzazione di strutture commerciali della media distribuzione M1, M2, M3, con esclusione di strutture della grande distribuzione.
- sono ammesse destinazioni turistico-ricettive, limitatamente alle tipologie individuate e disciplinate dagli articoli da 44 a 60 della legge regionale 15.02.2023 n. 10 e successive integrazioni;

Art. 7 - L'ambito territoriale classificato come zona di tutela D nella planimetria allegata al presente Piano, ha la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti. In tale zona:

- sono consentiti gli interventi oggetto di comparti edificatori e di strumenti attuativi avviati. Sono altresì realizzabili gli interventi previsti nei comparti e negli strumenti attuativi non ancora avviati, eliminando le previsioni di spazi pubblici destinati all'istruzione e/o riservati alle attività collettive, nei termini precisati al successivo art. 8;
- sono ammesse destinazioni turistico-ricettive, relativamente alle tipologie individuate e disciplinate dalla legge regionale 15.02.2023 n. 10 e successive integrazioni;
- è consentita la realizzazione di strutture commerciali della media distribuzione M1, M2, M3, con esclusione di strutture della grande distribuzione;

Art. 8 – All'interno delle zone di tutela si applicano le norme di cui alla Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012 "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70" e alla legge regionale 19.08.2009 n. 16 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio", con le seguenti modalità:

- nelle zone A e B è consentita l'applicazione delle norme di cui alla Legge Regionale n. 49 del 15.10.2012 senza aumento delle superfici e/o volumi, con applicazione per le premialità delle disposizioni di cui all'art. 2 c. 1bis della LR 49/2012 come modificata dalla L.R. n. 16 del 31/03/2023;
- nelle zone C e D si ritiene ammissibile, quale misura premiale ai sensi della predetta legge regionale n. 49, per le destinazioni d'uso non residenziali un aumento delle superfici utili lorde esistenti nella misura massima del 10%, e nella zona D si ritiene altresì ammissibile, oltre agli aumenti previsti per le destinazioni d'uso non residenziali nella misura del 10%, un aumento delle cubature per le destinazioni d'uso residenziali nella misura massima del 20%. Per le premialità residue è consentita l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 c. 1bis della LR 49/2012 come modificata dalla L.R. n. 16 del 31/03/2023.

Sono vietate, inoltre, la previsione e la costruzione di nuove strutture aventi destinazioni d'uso ritenute "sensibili". Nell'ambito del presente Piano, in conformità e ad integrazione di quanto indicato nella Circolare ENAC del 20.10.2011 e anche con specifico e puntuale riferimento alle categorie di destinazione d'uso previste dal vigente PRG, sono considerati "sensibili" i seguenti siti:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali:
 - centri commerciali (rectius strutture commerciali della grande distribuzione);
 - istituti scolastici pubblici e privati;
 - istituti religiosi (lett. f) art. 27 N.T.A. del PRG);
 - stadi e impianti sportivi con strutture per il pubblico (impianto sportivo con presenza di un numero di spettatori, desumibile dal certificato di agibilità rilasciato ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., superiore a 100 unità);
 - centri congressuali (lett. f) art. 27 N.T.A. del PRG);
 - strutture sanitarie di tipo ospedaliero (art. 2, lett. b) e c) della legge regionale 31.07.2007 n. 32);
- edificazioni che, se coinvolte in un eventuale incidente, possono creare pericolo di incendio o comunque amplificare il danno sia all'ambiente che all'aeromobile stesso, quali:
 - distributori di carburante
 - depositi di liquidi infiammabili e/o esplosivi (esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all'ingrosso);
 - industrie chimiche;
 - depositi per lo stoccaggio di sostanze chimiche o infiammabili (esclusivamente finalizzati a stoccaggio e distribuzione all'ingrosso);
 - cabine gas ad alta pressione;
 - consistenti insediamenti ed attività con carico antropico elevato, per tali intendendo l'applicazione, in variante o in deroga alle previsioni di PRG, di indici di edificabilità superiori a quelli contemplate e ammessi nelle presenti norme del piano di rischio;
 - le aree sensibili presenti all'interno delle zone di tutela B, C e D, anche se non compatibili con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal Regolamento ENAC, restano confermate nella loro destinazione urbanistica. Nel merito, per quanto attiene agli edifici scolastici, è consentita la possibilità di aumentare la cubatura per le sole attività complementari a quelle propriamente didattiche e per gli adeguamenti tecnologici.

In tutte le zone di tutela, le quantità edificatorie non utilizzabili potranno essere trasferite in aree a destinazione omogenea in ambiti non assoggettati a piano di rischio, con esclusione dei settori 1,2,3,6,7.

Art. 9- Le presenti norme entrano in vigore con l'adozione del Piano, a seguito del parere di competenza da parte dell'ENAC. Con l'adozione, il Comune riceverà le previsioni nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, dandone contestuale comunicazione all'ENAC. Per quanto riguarda l'ambito assoggettato al Piano regolatore territoriale del Consorzio industriale della Val Pescara saranno applicabili le norme del piano medesimo, con le limitazioni e le prescrizioni di cui al presente Piano di rischio aeroportuale.

Art. 10- Il Piano di Rischio trova la sua ragion d'essere alla luce della situazione di fatto e di diritto dell'attuale impianto aeroportuale, individuato come "Aeroporto Internazionale d'Abruzzo – Pescara", come desumibile dalla relazione allegata.

L'eventuale cessazione dell'attività dell'impianto aeroportuale determinerà automaticamente la cessazione dell'efficacia delle presenti norme, con conseguente operatività delle previsioni del P.R.G. vigente, modificate con il presente Piano.

Restano salvi eventuali altri limiti derivanti da altre norme di legge, in quanto applicabili.